inserisci qui la tua Email

prima volta su Edilportale? Registrati adesso

Accedi OPPURE

Facebook Logii

Entra nell'Archivio Newsletter



Certificazione energetica: stop all'autodichiarazione in classe G

L'autocertificazione potrà essere sostituita con una delle procedure di certificazione energetica semplificate

di <u>Rossella Calabrese</u>

Tweet 3 Mi piace 18

Letto 801 volte

12/09/2012 - Non sarà più consentito ai proprietari di edifici energivori autocertificare la classe energetica G. La novità è contenuta in una **bozza di decreto ministeriale** che sarà emanato nelle prossime settimane.



Il decreto si è reso necessario per rimediare alla procedura di infrazione a carico dell'Italia aperta dalla Commissione Europea per incompleta attuazione della **Direttiva**2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

La UE ha contestato, in particolare, la possibilità - prevista dalle Linee guida per la certificazione energetica degli edifici (DM 26 giugno 2009) - per i proprietari di immobili con scarse prestazioni energetiche, di autodichiarare la classe più bassa (la G) al momento del trasferimento inmmobiliare.

Secondo la Commissione Europea, questa opzione vìola l'art. 7, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 2002/91/CE (leggi tutto).

Le Linee guida, ad oggi, consentono al proprietario dell'edificio, consapevole della scadente qualità energetica dell'immobile, di scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso un'autodichiarazione in cui afferma che l'edificio è di **classe energetica G** e che i costi per la sua gestione energetica sono molto alti.

Con le modifiche alle Linee guida, apportate dalla bozza di Decreto, l'autodichiarazione potrà essere sostituita con una delle **procedure di certificazione semplificate** già definite dalle stesse Linee guida, e cioè il software gratuito Docet predisposto da Enea e Cnr (Allegato A, paragrafo 5.2, punto 2) e la procedura semplificata di cui all'Allegato A, paragrafo 5.2, punto 3.

A seguito della cancellazione della possibilità di autodichiarare la classe G, la bozza di decreto dettaglia





1 di 3

Accedi OPPURE

Facebook Logii



comma 1, lettere a) e b), del decreto

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,

Ripubblicazione del testo del decre

Direttiva CEE 16/12/ 2002 n.

Decreto Legislativo 29/12/2006 n. 311

Decreto Legislativo 19/08/2005 n. 192

legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante:

Parlamento Europeo - Rendimento energetico

legislativo 19 agosto .

recante attuazione

"Attuazione della

2002/91/CE

nell'edilizia

di certificazione energetica, escludendo quelli per i quali è tecnicamente impossibile o non significativo effettuarla (box, cantine, autorimesse, depositi, ecc.), i ruderi e gli scheletri strutturali.

prima volta su Edilportale? Registrati adesso

Sono poi meglio specificati i ruoli degli enti tecnici, CTI, Enea, Cnr, per la qualificazione dei software commerciali per il calcolo della prestazione energetica, ed è stata dettagliata la forma dei sistemi di calcolo di riferimento nazionale che i suddetti enti devono rendere disponibile.

Il decreto sui requisiti dei certificatori

Lo schema di decreto rivela che il regolamento relativo ai requisiti degli esperti nella certificazione energetica degli edifici e nelle ispezioni degli impianti termici ha quasi concluso il suo iter di approvazione: manca il secondo passaggio in Consiglio dei Ministri. Si tratta dell'ultimo decreto attuativo della Direttiva 2002/91/CE, che andrebbe ad aggiungersi al Dlgs 192/2005, modificato dal Dlgs 311/2006, al Dpr 59/2009 e alle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

La nuova Direttiva 2010/31/CE sugli Edifici a Energia **Ouasi Zero**

Infine, la relazione alla bozza di decreto aggiunge che la nuova Direttiva 2010/31/CE sul rendimento energetico in edilizia, "che dovremo recepire entro giugno 2012", rafforza lo strumento della certificazione energetica e rende più incisive le sue norme applicative. La scadenza di giugno 2012 è evidentemente superata e non si hanno ancora notizie dei provvedimenti di recepimento della nuova direttiva.

In ogni caso, i nuovi edifici, costruiti a partire dal 2020, dovranno essere "a energia quasi zero", cioè edifici ad altissima prestazione energetica, in cui il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo deve essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili. Entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere "a energia quasi zero"; per gli edifici pubblici questa scadenza è anticipata al 31 dicembre 2018. (riproduzione riservata)

Consiglia questa notizia ai tuoi amici

18 people recommend this. Sign Up per vedere cosa consigliano i tuoi amici.

■ APPROFONDIMENTI / Certificazione energetica edifici

Normativa sull'argomento

Ministeri dello Sviluppo economico, delle Infrastrutture e trasporti, dell'Ambiente - Modifiche al DM ..

Direttiva CEE 19/05/2010 n. 2010/31/UE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia ..

Decreto Ministeriale 26/06/2009

Ministero dello Sviluppo economico - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici...

Decreto Pres. Repubblica 02/04/2009 n. 59

Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto ..

Decreto Legislativo 29/12/2006 n. 311

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione ..

Decreto Legislativo 19/08/2005 n. 192

Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante: "Attuazione della ..

Direttiva CEE 16/12/2002 n. 2002/91/CE

Parlamento Europeo - Rendimento energetico nell'edilizia

Dichiarazione Conformità

Marcatura CE e Fascicoli Tecnici Possibilità Contributi Euronei Scegli Tu! D








EDILPREV

Progetti di massima per il risparmio energetico

Prezzo: € 150,00 Offerta: € 75,00



Chi Siamo | Contattaci | Assistenza | Pubblicità | Dicono di noi | Lavora con noi | segnala ad un amico | Site Map | Rss feed

© 2001-2012 Edilportale.com S.p.A. P.IVA 05611580720 nº iscrizione ROC 21492 - Tutti i diritti riservati. Condizioni generali | Informativa Privacy | Note Legali

3 di 3